

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza

Conchiusa il 7 maggio 1965

Approvata dall'Assemblea federale il 14 marzo 1966²

Istrumenti di ratificazione scambiati il 6 giugno 1966

Entrata in vigore il 6 giugno 1966

(Stato 5 agosto 2012)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo del Regno di Svezia,

animati dal desiderio di concludere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza,

hanno designato, a tale scopo, loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovatili in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo d'applicazione

Art. 1 Persone

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte

1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti

RU 1967 92; FF 1965 II 501

¹ Il testo originale tedesco è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

² RU 1967 91

dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare degli stipendi o salari pagati dalle imprese, come anche le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione sono segnatamente:
- a. per quanto riguarda la Svezia:
 1. l'imposta statale sul reddito, compresa l'imposta dei marinai e quella sulle cedole;
 2. la tassa sui vantaggi e privilegi particolari (bevillningsavgifterna för särskilda förmåner och rättigheter);
 3. le imposte speciali delle società anonime in caso di non distribuzione degli utili esistenti (esättningskatten) e sulle distribuzioni in caso di riduzione del capitale (utskiftingskatten);
 4. l'imposta comunale sul reddito (den kommunala inkomstkatten);
 5. l'imposta statale sulla sostanza; (dappresso: imposta svedese)
 - b. per quanto riguarda la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali:
 1. sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali, ecc.);
 2. sulla sostanza (sostanza complessiva, beni mobili ed immobili, sostanza aziendale, capitale e riserve, ecc.)
(dappresso: imposta svizzera)
4. La convenzione non si applica:
- a. in Svezia: alle imposte speciali su le vincite alle lotterie e alle scommesse;
 - b. in Svizzera: all'imposta preventiva federale, riscossa alla fonte, su le vincite alle lotterie.
5. La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno ogni anno le modificazioni apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Capitolo II Definizioni

Art. 3 Definizioni di carattere generale

1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a. le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano la Svezia o la Svizzera, come il contesto richiede;
 - b. il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra unione di persone;
 - c. il termine «società» designa le persone giuridiche o gli enti assimilati alle persone giuridiche ai fini del trattamento fiscale;

- d. le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
 - e. l'espressione «autorità competente» designa:
 1. per quanto riguarda la Svezia: il Ministero delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
 2. per quanto riguarda la Svizzera: il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.
2. Per quanto concerne l'applicazione della presente convenzione da parte di uno Stato contraente, ogni altra espressione non altrimenti definita ha, a meno che il contesto non richieda un'interpretazione diversa, il significato che ad essa viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Art. 4 Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di ogni altro criterio analogo.
2. Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti:
 - a. detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando ha un'abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente col quale le sue relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali);
 - b. se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
 - c. se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
 - d. se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa è residente dello Stato contraente dove si trova la sede della sua direzione effettiva. La stessa disposizione si applica alle società di persone costituite od organizzate in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

4. La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente, cessa di essere assoggettata nel primo Stato alle imposte per le quali il domicilio è determinante, non appena trascorso il giorno del trasferimento.

Art. 5 Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari dove l'impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare;

- a. una sede di direzione;
- b. una succursale;
- c. un ufficio;
- d. un'officina;
- e. un laboratorio;
- f. una miniera, una cava od ogni altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
- g. un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi i dodici mesi.

3.³ Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo non si considera che vi sia stabile organizzazione se:

- a. si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
- b. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c. le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni;
- e. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare per l'impresa ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario;
- f. un montaggio è effettuato da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione con la fornitura di macchine o impianti prodotti da questa impresa;
- g. una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a–f, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di una impresa dell'altro Stato contraente – diversa da un agente che goda di uno statuto indipen-

³ Nuovo testo giusta l'art. I del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU 2012 4155 4153; FF 2011 6365).

dente, di cui al paragrafo 5 – è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro normale attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero vi svolge la sua attività (sia per mezzo di una stabile organizzazione o no), non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Capitolo III

Imposizione dei redditi

Art. 6 Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto di beni immobili e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa e ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una libera professione.

Art. 7 Utili d'impresa

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa conseguiti se fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. La disposizione del paragrafo 2 non impedisce a uno Stato contraente di determinare gli utili attribuibili a una stabile organizzazione in base a un riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, dedotta che sia un'antiparte del 10 per cento, al massimo, a favore della sede centrale; tuttavia, il metodo di riparto adattato deve essere tale che il risultato ottenuto sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Quando una compagnia d'assicurazioni di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, gli utili sono determinati in base a riparto degli utili complessivi della compagnia nella proporzione esistente fra i premi lordi incassati dalla stabile organizzazione e il totale dei premi lordi incassati dalla compagnia d'assicurazioni.

6. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto di aver essa acquistato merci per l'impresa.

7. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati ogni anno con lo stesso metodo a meno che non esistano motivi validi e sufficienti per procedere diversamente.

8. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della convenzione, le disposizioni di questi articoli non modificano quelle del presente articolo.

Art. 8 Navigazione marittima e aerea

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica parimenti agli utili di una impresa di uno Stato contraente derivanti da partecipazioni a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o ad un'organizzazione internazionale d'esercizio.

Art. 9 Imprese associate

1. Quando

- a. un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che

- b. le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e che, nell'uno o nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti,

gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e imposti di conseguenza.

2.⁴ Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato – e impone di conseguenza – utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è imponibile in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede ad un adeguato aggiustamento dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questo aggiustamento occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti potranno consultarsi.

Art. 10⁵ Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una persona residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere imposti nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, in conformità della legislazione di questo Stato; ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell'altro Stato contraente, l'aliquota d'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
3. Nonostante il paragrafo 2, lo Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi esclude dall'imposizione i dividendi pagati se il beneficiario dei dividendi:
 - a. è una società (diversa da una società di persone) che indirettamente o direttamente detiene almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale della società distributrice; oppure
 - b. è un'istituzione di previdenza, a condizione che:
 - (i) questi dividendi non provengano da attività commerciali dell'istituzione di previdenza o da un'impresa associata, e
 - (ii) l'istituzione di previdenza non rivenda entro due mesi dopo il loro acquisto le partecipazioni da cui provengono i dividendi o concluda un relativo contratto per l'alienazione.

⁴ Introdotto dall'art. II del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365).

⁵ Nuovo testo giusta l'art. III del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365). Per l'esecuzione del presente art. vedi anche l'Acc. del 17 ago. 1993 (RS **0.672.971.411**).

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione dei paragrafi 2 e 3.

Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o buoni di godimento o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, come anche i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato di cui la società distributrice è residente.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1–3 non si applicano quando il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui è effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente tragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati a un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi sia effettivamente connessa a una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né riscuotere alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi conseguiti in detto altro Stato.

8. Ai fini del presente articolo l'espressione «istituzione di previdenza» designa ogni istituzione del sistema di assicurazioni sociali organizzata secondo le leggi di uno Stato contraente o una persona:

- a. organizzata in conformità della legislazione di uno Stato contraente;
- b. istituita e gestita in detto Stato, soprattutto per amministrare o versare pensioni o remunerazioni analoghe; e
- c. esonerata dall'imposta in questo Stato per quanto riguarda le attività di cui alla lettera b.

Le autorità competenti degli Stati contraenti fissano di comune accordo se un'istituzione di previdenza ricade sotto le disposizioni del presente paragrafo.

Art. 11⁶ Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

⁶ Nuovo testo giusta l'art. IV del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365). Per l'esecuzione del presente art. vedi anche l'Acc. del 17 ago. 1993 (RS **0.672.971.411**).

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di qualsiasi natura, garantiti o no da ipoteca ovvero portanti o no un diritto di partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti pubblici e da obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le penalità per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il credito generatore degli interessi è effettivamente connesso a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

4. Qualora, in conseguenza di relazioni particolari esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 12⁷ Diritti di licenza

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo l'espressione «diritti di licenza» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche e le videocassette o le registrazioni su nastro per trasmissioni radiofoniche e televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando il beneficiario dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, e il diritto o il bene generatore dei diritti di licenza è effettivamente connesso a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 15, a seconda dei casi.

4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare

⁷ Nuovo testo giusta l'art. V del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU 2012 4155 4153; FF 2011 6365).

che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Art. 13 Profitti da capitali

1. I profitti derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. I profitti derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi i profitti analoghi derivanti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa, sono imponibili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, i profitti derivanti dall'alienazione dei beni mobili considerati nel paragrafo 3 dell'articolo 23⁸ sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di tale articolo.

3. I profitti derivanti dall'alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi 1 e 2 sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente è residente.

4.⁹ Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, i profitti derivanti dall'alienazione di azioni o di altri diritti di partecipazione o quote sociali versati a una persona fisica prima residente di Svezia e divenuta residente di Svizzera sono imponibili in Svezia, se l'alienazione ha luogo in un momento qualunque entro cinque anni dopo che tale persona ha cessato di risiedere in Svezia.

Questo paragrafo è applicabile soltanto a persone fisiche che al momento della rinuncia alla residenza in Svezia erano cittadine svedesi.

Art. 14 Successioni indivise; società di persone

1. Le disposizioni di legge di uno Stato contraente su l'imposizione delle successioni indivise non si applicano nella misura in cui il chiamato all'eredità può essere assoggettato ad imposta nell'altro Stato, giusta le disposizioni della presente convenzione, per il reddito derivante dalla successione o per la sostanza che ne fa parte.

2. Qualora, secondo le disposizioni della presente convenzione, una società di persone abbia diritto ad un'esenzione o ad una riduzione della imposta svedese in quanto residente della, Svizzera, nessuna limitazione sarà posta al diritto della Svezia di assoggettare ad imposta un socio della società di persone che, secondo il

⁸ Nuovo riferimento giusta l'art. VI cpv. 1 del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU 2012 4155 4153; FF 2011 6365).

⁹ Introdotta dall'art. VI cpv. 2 del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU 2012 4155 4153; FF 2011 6365).

diritto fiscale svedese, è considerato residente della Svezia. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 24 paragrafo 1¹⁰.

Art. 15 Professioni indipendenti

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale sede fissa, gli utili sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili a detta sede fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti e contabili.

Art. 16 Professioni dipendenti

1. Salve le disposizioni degli articoli 17, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato;
- b. le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e
- c. l'onere delle remunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o aeromobili in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.

Art. 17 Partecipazione agli utili (tantièmes)

Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

¹⁰ Nuovo riferimento giusta l'art. VII del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU 2012 4155 4153; FF 2011 6365).

Art. 18 Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 15 e 16, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione, musicisti, e gli sportivi ritraggono come tali dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte. La stessa norma si applica, nonostante le disposizioni dell'articolo 7, allorché i redditi sono percepiti dal datore di lavoro del professionista dello spettacolo o dello sportivo.

Art. 19¹¹ Pensioni, rendite e altre remunerazioni analoghe

1. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe eccetto le prestazioni che soggiacciono alla legislazione sulle assicurazioni sociali, indipendentemente dal fatto che vengano pagate a titolo di un'attività lucrativa anteriore o meno, come pure le rendite che provengono da uno Stato contraente e vengono versate a una persona residente dell'altro Stato contraente sono imponibili nel primo Stato.

2. La Svezia può tuttavia tassare secondo la legislazione sulle assicurazioni sociali svedese pagamenti versati a una persona residente in Svizzera; in questo caso è applicabile il paragrafo 3 dell'articolo 24.

3. Il termine «rendite» designa somme determinate, pagabili periodicamente a termini fissi, a vita o per un periodo determinato o determinabile, a titolo di controprestazione di un adeguato e completo compenso in denaro o valutabile in denaro.

4. I contributi versati a un piano di previdenza riconosciuto ai fini fiscali in uno Stato contraente, pagati da o per conto di una persona fisica residente in un altro Stato contraente secondo la sua legislazione fiscale nazionale, che svolge un'attività indipendente o dipendente in tale Stato contraente, devono – al fine di determinare l'imposta da pagare dalla persona fisica in questo altro Stato e gli utili aziendali che ivi soggiacciono a imposta – essere trattati secondo le stesse condizioni e limitazioni dei contributi che vengono versati a un piano di previdenza riconosciuto in tale Stato, se:

- a. la persona fisica era affiliata al piano di previdenza immediatamente prima di divenire residente di detto altro Stato secondo la sua legislazione fiscale nazionale; e
- b. il piano di previdenza è in generale considerato un piano di previdenza riconosciuto ai fini fiscali dalle autorità competenti di questo altro Stato contraente.

Ai fini del presente paragrafo l'espressione «piano di previdenza» comprende anche un piano di previdenza allestito secondo il sistema di assicurazione sociale in conformità della legislazione di uno Stato contraente.

¹¹ Nuovo testo giusta l'art. VIII del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU 2012 4155 4153; FF 2011 6365).

Art. 20¹² Rimunerazioni di diritto pubblico

1. a. Stipendi, salari e remunerazioni analoghe, diverse dalle pensioni, pagati da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato, suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.
 - b. Tuttavia, tali stipendi, salari e remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto Stato contraente e:
 - (i) possieda la cittadinanza di questo Stato, o
 - (ii) non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. Le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni versate a titolo di servizi resi nel quadro di un'attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o una delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali.

Art. 21¹³ Studenti

1. Le somme che uno studente, un apprendista o un praticante, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.
2. Lo studente di una università o di un altro istituto superiore d'istruzione di uno Stato contraente, il quale, per 100 giorni, al massimo, dell'anno fiscale considerato, svolge un'attività nell'altro Stato contraente intesa ad ottenere una formazione pratica in rapporto con i suoi studi, non è imponibile in questo altro Stato per le remunerazioni conseguite con detta attività.

Art. 22¹⁴ Redditi non menzionati espressamente

1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono menzionati espressamente negli articoli precedenti della presente convenzione sono imponibili soltanto in questo Stato.
- 2.¹⁵ Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro

¹² Nuovo testo giusta l'art. IX del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365).

¹³ Originario art. 22. L'originario art. 21 abrogato dall'art. X del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2011, con effetto dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365).

¹⁴ Originario art. 23.

¹⁵ Introdotto dall'art. XI del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365).

Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata, cui è effettivamente connesso il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o 15, a seconda dei casi.

Capitolo IV

Imposizione della sostanza

Art. 23¹⁶

1. La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono situati.
2. La sostanza costituita da beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve all'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente dove è situata la stabile organizzazione o la sede fissa.
3. Le navi e gli aeromobili adibiti al traffico internazionale e i beni mobili relativi al loro esercizio sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
4. Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.

Capitolo V

Diposizioni per evitare le doppie imposizioni

Art. 24¹⁷

1. Se un residente della Svezia percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione sono imponibili in Svizzera, la Svezia computa:
 - a. nell'imposta che riscuote sul reddito di questa persona, un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Svizzera;
 - b. nell'imposta che riscuote sulla sostanza di questa persona, un ammontare uguale all'imposta sulla sostanza pagata in Svizzera.

Se un residente della Svezia percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 20 sono imponibili soltanto in Svizzera, la Svezia esenta detti redditi dall'imposta, ma può, per determinare l'imposta attenente al rimanente reddito di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito, senza tener conto dell'esenzione.

¹⁶ Originario art. 24.

¹⁷ Originario art. 25.

2.¹⁸ La somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svedese sul reddito e sulla sostanza, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi o alla sostanza imposti in Svizzera.

3.¹⁹ Se un residente della Svizzera percepisce delle pensioni che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19 paragrafo 2, sono imponibili in Svezia, la Svezia computa nell'imposta che riscuote sul reddito di questo residente un ammontare uguale all'imposta sul reddito pagata in Svizzera sulle dette pensioni. La somma così computata non può, tuttavia, eccedere la frazione dell'imposta svedese sul reddito corrispondente alla pensione.

4.²⁰ Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i dividendi pagati da una società residente della Svizzera ad una società residente della Svezia sono esenti dall'imposta svedese a condizione che, giusta la legislazione svedese, i dividendi siano esonerati dall'imposta svedese nel caso in cui le due società fossero residenti della Svezia. Tuttavia, tale disposizione si applica soltanto se la parte preponderante degli utili della società distributrice dei dividendi proviene, direttamente o indirettamente, da un'attività industriale o commerciale diversa dalla gestione di cartervalori ed altri beni mobili analoghi e se tale attività è svolta in Svizzera dalla società distributrice dei dividendi o da una società nella quale essa possiede almeno il 25 per cento delle azioni aventi diritto al voto.

5.²¹ Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede una sostanza che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Svezia, la Svizzera esenta dall'imposta detti redditi o detta sostanza (eccettuati i redditi indicato nell'articolo 10), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questa persona, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione.

6.²² Se un residente della Svizzera percepisce redditi che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, sono imponibili in Svezia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio fiscale. Esso consiste:

- a. nel computo dell'imposta pagata in Svezia, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Svezia; o
- b. in una riduzione globale dell'imposta svizzera; o

¹⁸ Originario par. 3. L'originario par. 2 abrogato dall'art. X del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 201, con effetto dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365).

¹⁹ Originario par. 4.

²⁰ Originario par. 5

²¹ Originario par. 6. Nuovo testo giusta l'art. XII del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365).

²² Originario par. 7. Nuovo testo giusta l'art. XII del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU **2012** 4155 4153; FF **2011** 6365).

- c. in una esenzione parziale dei redditi di cui trattasi dall'imposta svizzera, ma almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Svezia dall'ammontare lordo dei redditi ricevuti dalla Svezia.

Capitolo VI Disposizioni speciali

Art. 25²³ Uguaglianza di trattamento

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nelle medesime condizioni.

2. Il termine «cittadini» designa:

- a. le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno Stato contraente;
- b. le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in conformità della legislazione vigente di uno Stato contraente.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato contraente meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di concedere ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che concede ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese dello stesso genere del primo Stato.

5. Ai fini del presente articolo, il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.

Art. 26²⁴ Procedura di amichevole composizione

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che i provvedimenti adottati da uno o da entrambi gli Stati contraenti implicano o implicheranno per lui un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai gravami previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente dello Stato contraente del quale è residente.

²³ Originario art. 26.

²⁴ Originario art. 27.

2. Detta autorità competente, se il gravame le appare fondato ed essa stessa non è in grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare un'imposizione non conforme alle disposizioni della convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole composizione, di appianare le difficoltà e di dissipare i dubbi che potessero sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Art. 27 Scambio di informazioni²⁵

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno in materia d'imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l'imposizione prevista non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o della vigilanza sulle persone o autorità summenzionate. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato che ha trasmesso i dati ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di:

- a. eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

²⁵ Nuovo testo giusta l'art. XIII cpv. 2 del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU 2012 4155 4153; FF 2011 6365).

- b. di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;
 - c. fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni,, l'altro Stato contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.
5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.

Art. 28 Funzionari diplomatici e consolari

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.
2. Il diritto all'imposizione è riservato allo Stato accreditante, nella misura in cui, a cagione di privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito e la sostanza non sono imponibili nello Stato presso il quale i funzionari di cui trattasi sono accreditati.
3. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l'altro Stato contraente o presso uno Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi, quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.
4. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza.

Capitolo VII

Disposizioni finali

Art. 29 Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata, per la Svizzera, dal Consiglio federale, previa approvazione dell'Assemblea federale e, per la Svezia, da Sua Maestà il Re di Svezia, con il consenso del Parlamento; gli strumenti di ratificazione saranno scambiati a Berna non appena possibile.

2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue disposizioni saranno applicabili:

- a. in Svezia:
per quanto riguarda le imposte sul reddito, ai redditi conseguiti il 1° gennaio 1966 o più tardi e, per quanto riguarda l'imposta statale sulla sostanza, all'imposta che è oggetto della tassazione dell'anno 1967 o di un anno successivo;
- b. in Svizzera:
agli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio 1967 o successivamente.

3. La convenzione conclusa a Stoccolma il 16 ottobre 1948²⁶ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare le doppie imposizioni nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, è abrogata e cessa di produrre i suoi effetti per le imposte cui si applica la presente convenzione, conformemente al paragrafo 2. La detta convenzione rimane, tuttavia, in vigore per l'applicazione della convenzione conclusa a Stoccolma il 16 ottobre 1948²⁷ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare le doppie imposizioni nel campo delle imposte sulle successioni.

Art. 30 Denuncia

La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Trascorso che sia l'anno 1968, ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ogni anno civile. In tal caso la convenzione cesserà di essere applicabile:

- a. in Svezia:
per quanto riguarda le imposte sul reddito, ai redditi conseguiti il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello della denuncia, o più tardi, e, per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza, all'imposta che è oggetto della tassazione del secondo anno civile successivo a quello della denuncia, o di un anno successivo;
- b. in Svizzera:
agli anni fiscali che hanno inizio il 1° gennaio del secondo anno civile successivo a quello della denuncia o dopo questa data.

²⁶ [RU 1949 440]

²⁷ [RU 1949 452. RS 0.672.971.42 art. 14 n. 2]

In fede di che, i plenipotenziari suindicati hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Stoccolma, il 7 maggio 1965, in due esemplari, in lingue tedesca e svedese, i due testi facendo ugualmente fede.

Egbert von Graffenried

Torsten Nilsson

Protocollo²⁸

La Confederazione Svizzera

e

il Regno di Svezia,

all'atto della firma del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Stoccolma il 7 maggio 1965, modificata dal Protocollo firmato a Stoccolma il 10 marzo 1992 (di seguito «la Convenzione»), hanno convenuto le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.

1. Ad art. 10 (Dividendi) della Convenzione

Resta inteso che il termine «imposta» di cui al paragrafo 8 lettera c non include:

- a) in Svezia l'imposta sugli utili per istituzioni di previdenza (avkastningsskatten på pensionsmedel);
- b) in Svizzera: l'imposta preventiva.

2. Ad art. 19 (Pensioni, rendite e altre remunerazioni analoghe) della Convenzione

Resta inteso che il termine «pensioni» di cui all'articolo 19 della Convenzione non comprende soltanto pagamenti ricorrenti, ma anche prestazioni in capitale.

3. Ad art. 26 (Procedura di amichevole composizione) della Convenzione

Resta inteso che se la Svezia dovesse concordare una clausola arbitrale in una Convenzione di doppia imposizione con uno Stato terzo, il seguente paragrafo 5 trova applicazione tra la Svizzera e la Svezia a partire dal giorno in cui è applicabile la Convenzione tra la Svezia e tale Stato terzo.

«5. Se:

- a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente adducendo che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e
- b) le autorità competenti non sono in grado di risolvere il caso in via di amichevole composizione ai sensi del paragrafo 2 entro quattro anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitro se la persona lo richiede. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità com-

²⁸ Introdotto dall'art. XIV del Prot. del 28 feb. 2011, approvato dall'AF il 16 mar. 2012 ed in vigore dal 5 aug. 2012 (RU 2012 4155 4153; FF 2011 6365).

petenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti ed è da attuare indipendentemente dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano, di comune intesa, le modalità di applicazione di questa procedura.

Secondo il presente paragrafo gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 27.»

Per i casi passati in giudicato il giorno in cui è applicabile il paragrafo 5, il termine di quattro anni di cui alla lettera b inizia a decorrere lo stesso giorno.

4. *Ad art. 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione*

- a) Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna.
- b) Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera c) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)–(v) di tale lettera non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.
- c) Resta inteso che nella domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione la competente autorità dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità dello Stato richiesto:
 - (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione delle stesse (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale);
 - (ii) il periodo oggetto della domanda;
 - (iii) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare della forma in cui lo Stato richiedente desidera riceverle dallo Stato richiesto;
 - (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;
 - (v) il nome e, se disponibile, l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.
- d) Resta inoltre inteso che, sulla base dell'articolo 27 della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

- e) Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richiedente, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.

Articolo XV n. 2 del Protocollo del 28 febbraio 2011²⁹

Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima notificazione menzionata al paragrafo 1 e le sue disposizioni saranno applicabili in entrambi gli Stati:

- a) con riferimento alle imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;
- b) con riferimento al paragrafo 1 dell'articolo 19 (Pensioni, rendite e altre remunerazioni analoghe) della Convenzione a pensioni e rendite pagate il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data; fanno eccezione le pensioni e le rendite già in corso al momento della firma del Protocollo e pagate ai beneficiari che hanno trasferito prima di questa data il loro domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente. A tali pensioni e rendite rimane applicabile il tenore precedente degli articoli 19 e 21;
- c) con riferimento alle altre imposte sul reddito, alle imposte che vengono prelevate per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;
- d) con riferimento all'articolo 27 (Scambio di informazioni) della Convenzione a richieste presentate il giorno dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data, relativamente a informazioni che si riferiscono a un periodo che inizia il 1° gennaio dell'anno successivo alla firma del presente Protocollo.

²⁹ RU 2012 4155

Scambio di lettere del 23 novembre/12 dicembre 2011³⁰

tra l'autorità competente svizzera e l'autorità competente svedese relativo all'interpretazione della lettera c) del numero 4 del Protocollo concernente la Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, nel tenore modificato dal Protocollo del 28 febbraio 2011

Entrato in vigore il 5 agosto 2012

Traduzione³¹

Cancelleria del Governo
Ministero delle finanze svedese
Stoccolma

Stoccolma, 12 dicembre 2011

Dipartimento federale delle finanze DFF
Segreteria di Stato per le questioni
finanziarie internazionali SFI
Signor Jürg Giraudi
Delegato per le negoziazioni
delle convenzioni per evitare
le doppie imposizioni
3003 Berna

Egregio capo sezione,

ho l'onore di confermare la Sua lettera del 23 novembre 2011 del seguente tenore:

«In riferimento al Protocollo (di seguito «Protocollo di modifica») del 28 febbraio 2011³² che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, firmata a Stoccolma il 7 maggio 1965, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Stoccolma il 10 marzo 1992³³ (di seguito «Convenzione»), ho l'onore di sottoporle, a nome del Consiglio federale svizzero, le seguenti proposte per Accordo:

Alla lettera c) del numero 4 del Protocollo, aggiunto alla Convenzione dall'articolo XIV del Protocollo di modifica, sono contenute le informazioni che l'autorità competente dello Stato richiedente deve fornire all'autorità competente dello Stato

³⁰ RU 2012 4535

³¹ Traduzione dal testo originale inglese.

³² RU 2012 4155

³³ RU 1993 2443

richiesto in caso di domanda di assistenza amministrativa ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione. Sulla base di questa disposizione lo Stato richiedente deve fornire, oltre ad altre informazioni, (i) il nome della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l'identificazione delle stesse (indirizzo, data di nascita, stato civile o codice fiscale) nonché (v) il nome e, se disponibile, l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. Alla lettera b) viene stabilito che sebbene la lettera c) preveda importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», essa non deve essere interpretata in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

In considerazione della lettera b) del numero 4 del Protocollo questi requisiti sono pertanto da interpretare in modo tale che sia possibile rispondere a una domanda di assistenza amministrativa se lo Stato richiedente, oltre alle informazioni da fornire secondo i sottoparagrafi (i)–(iv) della lettera c) del numero 4 del Protocollo, fornisce anche le seguenti informazioni:

- a) identifica la persona oggetto del controllo o dell'inchiesta, fermo restando che questa identificazione può essere effettuata anche in altro modo che indicandone il nome e l'indirizzo; e
- b) indica, sempre che le siano noti, il nome e l'indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste.

Nel caso in cui accetti le proposte succitate, ho inoltre l'onore di proporre che la presente nota e la Sua risposta siano considerate come un accordo tra le due autorità competenti che entra in vigore 30 giorni dopo la comunicazione scritta da parte dell'autorità competente svedese della conclusione delle procedure interne relative all'entrata in vigore all'autorità competente svizzera.»

Ho l'onore di confermare che l'autorità competente svedese approva il contenuto della Sua lettera. La Sua lettera e la presente conferma sono dunque considerate un accordo tra le autorità competenti di Svezia e Svizzera che entra in vigore 30 giorni dopo la comunicazione scritta da parte dell'autorità competente svedese della conclusione delle procedure interne relative all'entrata in vigore all'autorità competente svizzera.

Voglia gradire, egregio capo sezione, l'espressione della mia alta stima.

Ingela Willfors
Direttrice
Imposte internazionali